

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DIMILANO**

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

dott.ssa Giovanna Di Rosa	Presidente
dott.ssa Ornella Anedda	Magistrato di Sorveglianza rel.
dott.ssa Manuela Del Campo	Esperto
dott.ssa Federica Di Pietro	Esperto

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

***COSPITO Alfredo, nato a [REDACTED]  
attualmente detenuto presso la C.R. di Milano Opera in regime di art. 41 bis OP  
in posizione giuridica mista***

titolo esecutivo: provvedimento PGCA Torino n. SIEP 2022/1174

pena da espiare: anni 30 di reclusione (con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.);

decorrenza pena: 14.09.2012; fine pena attuale: 13.09.2042

reati in esecuzione: attentato per finalità terroristica o di eversione (ex art. 280, comma 2, c.p.), reato in materia di armi e reato di furto aggravato, commessi in Genova nel 2012; istigazione a delinquere ex art. 414, comma 4, c.p. continuata (commessa fino al 2009); danneggiamento (commesso nel 2016); associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e/o di eversione dell'ordine democratico, reati in materia di armi, attentato per finalità terroristiche e di eversione (commessi tra il 2005 e il 2007) e istigazione a delinquere continuata (commesso dall'aprile 2014 al 24.04.2019 – data della sentenza di primo grado);

**attualmente anche in ccc a far data dal 6.9.2016 in forza di ordinanza del GIP del Tribunale di Torino in ordine alle incolpazioni di cui all'art. 270 bis c.p.; 280, commi primo e terzo c.p.; devastazione, saccheggio e strage ex art. 285 c.p.; reati in materia di armi, con scadenza del termine della misura il 31.08.2023 (v. provv. Presidente Corte d'Assise d'Appello di Torino del 09.02.2023 in atti).**

avente per oggetto: **istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex artt. 147, comma 1 n. 2) c.p., 684 c.p.p. e 47 ter, comma 1 ter, o.p. (anche a seguito del rigetto di identica istanza richiesta in via provvisoria al MdS, definita con provvedimento del 23.03.2023);**

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con istanza del 03.03.2023 la difesa di Alfredo Cospito ha presentato a questo Tribunale l'istanza di cui all'oggetto esponendo:

- che il condannato ha intrapreso, quale forma di protesta per la ritenuta illegittima sottoposizione al regime differenziato ex art. 41 bis o.p., lo sciopero della fame dal 20.10.2022, allorché si trovava ristretto nella CR di Sassari;
- che le sue condizioni di salute si sono deteriorate, anche a seguito della caduta avvenuta il 25.01.2023;

- che in data 30.01.2023 il Cospito è stato trasferito presso la Casa di reclusione di Milano-Opera e, successivamente, ricoverato presso il reparto di Medicina Penitenziaria dell'Ospedale San Paolo di Milano;
- che il CT di parte, [REDACTED], nella sua relazione ha riportato che il Cospito, alto 191 cm, al momento dell'inizio dello sciopero della fame pesava 115 kg mentre il 19.02.2023 il suo peso era di 71 kg (a riprova di una denutrizione severa, seppur i parametri vitali risultavano ancora conservati);
- che il Cospito dal 25.02.2023 ha ripreso uno sciopero della fame completo (assumendo solo acqua, sale e zucchero) a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione del suo ricorso avverso il provvedimento del TS di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto applicativo del regime detentivo speciale.

Il difensore, anche sulla scorta delle osservazioni del CT di parte<sup>1</sup>, ha sottolineato come la situazione di salute del detenuto potrebbe precipitare, anche in maniera repentina e in assenza di segni di allarme; che le complicanze più temibili sono quelle relative ad aritmie potenzialmente fatali e all'edema cerebrale e che *la sospensione dell'assunzione di zucchero, se confermata, renderebbe ancor più critica la situazione clinica ponendo il paziente a rischio di sviluppare una condizione di coma ipoglicemico visto l'esaurimento delle riserve energetiche dovuto al digiuno prolungato*. Il difensore ha sottolineato come la condizione clinica del Cospito sia incompatibile con la detenzione, essendo a rischio la sua sopravvivenza e *non potendosi garantire un adeguato monitoraggio elettrocardiografico, del quadro elettrolitico e dell'equilibrio acido-base*. Tra l'altro, in caso di ripensamento da parte del Cospito, un'eventuale ripresa dell'alimentazione rappresenterebbe un momento molto delicato e andrebbe fatta in forma medicalmente assistita, in maniera da garantire una ripresa graduale del trofismo del tratto gastroenterico.

Ritenendo, quindi, che il quadro clinico del Cospito sia *irreversibilmente compromesso* o *destinato a precipitare in maniera repentina*, sicché sussisterebbero i presupposti per concedere il differimento facoltativo della pena per scongiurare che la condanna *sia eseguita in disprezzo al diritto alla salute* (costituzionalmente garantito) e *al senso di umanità*, il difensore ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare presso l'appartamento della sorella dell'istante, [REDACTED], sito in [REDACTED] (allegando dichiarazione di disponibilità ad accoglierlo del 03.03.2023).

In data 17.03.2023 la difesa del Cospito ha depositato una memoria nella quale ha ribadito la precarietà delle condizioni di salute del condannato che attualmente si trova ricoverato presso il Reparto di Medicina Penitenziaria dell'Ospedale San Paolo di Milano<sup>2</sup>, ininterrottamente dal 4 marzo 2023 (cioè in data successiva alla presentazione dell'originaria istanza).

Nella memoria la difesa lamenta difficoltà che il medico di fiducia del Cospito, [REDACTED], troverebbe nello svolgimento del proprio incarico poiché, tra le altre cose, gli viene negato un confronto con i medici del Reparto ove il Cospito è ricoverato.

Ha poi citato il diniego di autorizzazione da parte del Direttore dell'Istituto di pena a far accedere altro medico di fiducia, [REDACTED], ritenuto dalla difesa illegittimo (fatto rispetto al quale risulta pendente presso l'UdS di Milano reclamo ex art. 35 bis o.p. la cui udienza è già stata fissata).

Ha quindi sottolineato l'incompatibilità del regime carcerario, anche presso il Reparto Ospedaliero, con le condizioni di salute fisica e soprattutto psichica del Cospito.

Difatti, sia il ricovero presso il SAI che presso l'attuale Reparto Ospedaliero, secondo la difesa, determinano nel condannato un regime detentivo più gravoso di quello imposto addirittura dal regime speciale del 41 bis o.p., in quanto egli è privato delle due ore d'aria e dell'ora di socialità

<sup>1</sup> V. relazioni del 5 e dell'8 marzo 2023 in atti.

<sup>2</sup> Nel quale era stato ricoverato già in data 11.02.2023 e, poi, dimesso il 27.02.2023 (nonostante fin dal 25.02.2023 avesse ripreso uno sciopero della fame completo a seguito del rigetto del suo ricorso alla Suprema Corte) e ricondotto nel reparto 5AI della CR di Milano-Opera.

(allorché si trovava presso il SAI i due compagni<sup>3</sup> del suo gruppo erano non deambulanti e difficilmente si recavano nella saletta di socialità e al passeggio, mentre nel Reparto Ospedaliero non può usufruire dell'ora d'aria né ha compagni del gruppo di socialità).

Tale condizione di sostanziale isolamento determina conseguenze negative a livello psichico e fisico (l'assenza di luce provoca la mancata assunzione di vitamina D, che viene generalmente somministrata tramite pastiglie ma che il Cospito non assume *stante la posizione assunta*) e si pone in contrasto, secondo la difesa, con la previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. e 33 o.p.

Quindi, nonostante questa situazione determini un più costante e puntuale monitoraggio delle condizioni di salute del detenuto, di fatto ne deriverebbero limitazioni e prescrizioni non consentite dalla normativa vigente, oltre l'insorgere di patologie prima assenti. Invocando quindi la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost e la finalità della pena, la difesa ha insistito nella domanda.

Dopo la fissazione dell'odierna udienza, il difensore di Alfredo Cospito in data 22.03.2023 ha presentato all'Ufficio di Sorveglianza di Milano una ulteriore istanza di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare, in via provvisoria, da eseguirsi presso l'abitazione della sorella [REDACTED] ovvero in altro luogo ritenuto maggiormente idoneo.

Le ragioni poste a base dell'istanza formulata in via d'urgenza risiedono nel fatto che, nelle more della fissazione dell'udienza nanti il TS, i medici in data 20 marzo avevano riscontrato una problematica *di verosimile natura irreversibile* in ordine alla corretta funzione deambulatoria e alla totale perdita della funzione stessa; che, inoltre, in data 21 marzo il Cospito aveva avuto una *crisi cardiaca* che aveva allarmato gli operatori sanitari; che nel reparto nel quale il Cospito è ricoverato non è garantito un intervento immediato del personale sanitario che è giunto solo dopo 10 minuti dall'allarme inerente l'angina in corso e ciò in quanto l'istante è allocato in una cella blindata chiusa, per cui il personale sanitario non può accedere immediatamente (mentre se lo stesso fosse collocato in una struttura ospedaliera o in qualsiasi altro luogo l'impedimento all'accesso immediato alle cure non sussisterebbe).

Il MdS sulla scorta della relazione sanitaria del 22.03.2023 che aveva, da un lato, ridimensionato l'episodio del 21 marzo e, dall'altro, dimostrato che gli interventi dei sanitari erano stati immediati e considerata la attuale condizione clinica di Alfredo Cospito e l'imminente celebrazione della presente udienza, ha ritenuto non sussistente il presupposto del *grave pregiudizio* derivante dal protrarsi dello stato di detenzione in attesa della decisione del Tribunale e ha, così, rigettato l'istanza, trasmettendo gli atti per l'unione al presente procedimento.

\*\*\*

All'odierna udienza, celebrata presso la struttura ospedaliera ove il Cospito è ricoverato (in assenza di N.O. sanitario alla traduzione del detenuto presso la CR di Opera ed avendo lo stesso chiesto di partecipare all'udienza), le parti hanno concluso come da verbale e Alfredo Cospito ha reso dichiarazioni.

In particolare il condannato ha diffusamente illustrato le ragioni che lo hanno indotto ad intraprendere la forma di protesta dello *sciopero della fame* e che lo determinano a proseguirla. In sintesi, egli ha sottolineato da un lato l'inaccettabilità e contrarietà alla Costituzione e alla democrazia delle limitazioni imposte con il regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p., che si risolvono, anche nei confronti di alcuni detenuti anziani e malati (ha fatto riferimento a detenuti con i quali è entrato in contatto presso il SAI della CR di Opera), in un trattamento contrario al senso di umanità e che viola i diritti della persona; dall'altro, ha ribadito che le limitazioni che derivano dal regime speciale di detenzione attualmente, nel suo specifico caso soprattutto in conseguenza delle restrizioni imposte rispetto a ciò che può leggere ma anche alle ulteriori caratteristiche della attuale carcerazione, lo porterebbero a *morire dentro*, anche se riprendesse ad alimentarsi.

<sup>3</sup> Si tratta di [REDACTED] e [REDACTED]

Il detenuto ha poi ripercorso nel dettaglio l'andamento dei fatti relativamente all'episodio avvenuto il 21 marzo (in occasione del quale egli ha accusato un dolore e un tremore alla mano e al braccio destro) ma ha comunque ribadito la sua fiducia nel personale medico che lo assiste.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza, rimettendosi in ordine all'eventuale incompetenza del Tribunale stante la pendenza del procedimento nanti il TdS di Sassari, e ha chiesto che Alfredo Cospito sia collocato, ai sensi dell'art. 11 o.p., in maniera *stabile* nel Reparto di Medicina Protetta nel quale attualmente si trova.

Il difensore, nel richiedere l'accoglimento dell'istanza, ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni già espresse nelle istanze, ha richiamato gli interventi del Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, la pendenza di un'istanza nanti la Corte EDU e la presenza di tutte le condizioni (anche in punto di limitata pericolosità del condannato) per la concessione della detenzione domiciliare c.d. *umanitaria* richiesta.

\*\*\*

Dall'istruttoria del procedimento risulta quanto segue.

Sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 quinquies, o.p., i pareri della DNA (del 09.03.2023) e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (del 10.03.2023).

Entrambi si esprimono negativamente all'accoglimento dell'istanza evidenziando l'estrema pericolosità sociale del detenuto in ragione dei suoi collegamenti con l'Associazione terroristica denominata FAI/FRI, attualmente ancora operativa, e in considerazione delle recenti rivendicazioni da parte della stessa sigla di gravi fatti, quali il rinvenimento di un ordigno esplosivo all'ingresso del Tribunale di Pisa avvenuto in data 23.02.2023 (v. parere della DNA); inoltre, si ribadiscono le argomentazioni poste a fondamento del DM di applicazione del regime speciale del 41 bis o.p., quelle sviluppate nell'ordinanza del TdS di Roma nell'ordinanza del 19.12.2022 (di conferma di tale regime) e confermata con sentenza della Corte di Cassazione del 24.2.2023 (con la quale è stato respinto il ricorso avverso la predetta ordinanza), oltre il decreto del 09.02.2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha rigettato l'istanza di revoca del regime detentivo speciale, a dimostrazione della estrema pericolosità del Cospito per la presenza di attuali collegamenti con l'organizzazione terroristica FAI/FRI (v. parere della Procura di Torino).

Sono pervenute le informazioni della Questura di Viterbo – Divisione Polizia Anticrimine (v. nota del 16.03.2023) in ordine al domicilio indicato nell'istanza, da cui risulta che [REDACTED] è disponibile ad accogliere il fratello nella sua abitazione in [REDACTED] (ove la stessa abita con i due figli minori); l'abitazione è ubicata in uno stabile (nel quale insistono altri tre appartamenti) cui si accede tramite un vicolo stretto di larghezza appena sufficiente al transito di autovetture di piccole dimensioni.

È stata acquisita la relazione sanitaria del Direttore del Reparto di Medicina Protetta dell'Ospedale S. Paolo di Milano in data 22.03.2023 che riporta in anamnesi "... *ipertensione arteriosa, asma bronchiale, colon irritabile e pregressa colecistectomia. Riferito sciopero della fame da oltre 100 giorni con progressivo calo ponderale...*"; che il paziente appare in "... *discreto compenso cardio-circolatorio, astenico...riferisce incertezza nella deambulazione e deficit sensitivo associato a parestesie alla parte dorsale del piede destro...*". Nel sospetto di **polineuropatia su base carenziale**, in data 17 marzo veniva eseguita una visita neurologica e in data 20 marzo una elettromiografia e si riscontrava "... *mononeuropatia del nervo peroneo comune destro da intrappolamento al capitello fibulare con danno assonale subacuto e segni di reinnervazione in atto, mononeuropatia del nervo ulnare destro da intrappolamento al gomito di grado moderato, polineuropatia sensitiva assonale dei quattro arti con gradiente di disto- prossimale di verosimile natura carenziale...*"; che rispetto **all'episodio del 21 marzo alle ore 11:30** si riporta che "... *benché il paziente fosse asintomatico, al tracciato telemetrico si è riscontrato un segnale*

interpretato dal monitor come un quadro di tachicardia ventricolare. È stato quindi eseguito ECG al letto del paziente con evidenza di ritmo sinusale alla frequenza di 54 bpm.

In base alla clinica del paziente si contattava il cardiologo di guardia che in base al quadro clinico ha confermato un primo trattamento con supporto di potassio ev. Il caso veniva collegialmente rivalutato in UCC e si evinceva per la non significatività del primo tracciato telemetrico ma, in considerazione dell'elevato rischio cardiologico veniva raccomandato il mantenimento dell'osservazione in telemetria...". La relazione conclude sulla necessità di un continuo monitoraggio telemetrico ed una stretta osservazione clinica; vengono riportati i valori degli esami ematici e si conclude nel senso che il paziente appare in discreto compenso cardio-circolatorio, con astenia ingravescente; quotidianamente gli viene proposto dai sanitari un protocollo di rialimentazione dopo digiuno prolungato, ribadendogli che il proseguimento del regime dietetico lo espone a gravi rischi per la propria salute, ma il paziente, che comprende, rifiuta coscientemente.

Nel corso dell'odierna udienza è pervenuta un aggiornamento della relazione clinica (della quale si è data lettura nel corso dell'udienza) datata 24.03.2023, nella quale si è esplicitato che l'episodio avvenuto il 21 marzo scorso, alle ore 11:30, a seguito della valutazione collegiale in UCC è stato valutato come artefatto ossia che il segnale interpretato dal monitor come un quadro di tachicardia ventricolare, all'esito dell'ulteriore valutazione ed esami strumentali, è stato ritenuto non riconducibile a tale disturbo cardiaco né tantomeno ad un infarto miocardico..

\*\*\*

Ritiene il collegio che l'istanza non possa trovare accoglimento.

Dagli atti risulta che l'attuale condizione clinica del detenuto Alfredo Cospito è diretta conseguenza dello sciopero della fame che egli sta portando avanti fin dall'ottobre 2022.

Si tratta, come dallo stesso affermato sia personalmente che tramite il proprio difensore, di una forma di protesta non violenta consistente nel comportamento volontario di rifiuto dell'alimentazione (con assunzione però di acqua, sale, zucchero e integratori, di recente questi ultimi rifiutati), per protestare contro il regime speciale dell'art. 41 bis o.p..

Dalle molteplici relazioni sanitarie, l'ultima delle quali esaminata in questa sede, emerge un rilevantissimo calo ponderale (da kg. 115 iniziali a 68,2<sup>4</sup>) e l'insorgenza di una serie di conseguenze a livello neurologico su base carenziale (nella specie il quadro neurologico è compatibile con polineuropatia sensitiva assonale su base carenziale) in conseguenza dell'assenza o scarsità dell'apporto calorico o vitaminico; vi è poi l'elevato rischio di conseguenze e complicanze, anche gravi e imprevedibili, di natura cardio-circolatoria (nella specie di aritmie ventricolari).

Alfredo Cospito è continuamente informato dai sanitari degli elevati rischi per la propria salute ai quali si espone nel proseguire l'attuale regime dietetico; inoltre quotidianamente e reiteratamente i medesimi sanitari gli propongono un protocollo di rialimentazione dopo il digiuno prolungato che però egli, altrettanto reiteratamente, rifiuta coscientemente.

Quanto alle ragioni della protesta, la sottoposizione al regime speciale del 41 bis o.p., disposta con DM 4.5.2022 è stata oggetto di impugnazione nanti il TdS di Roma che con ordinanza del 01.12.2022 ha rigettato il reclamo; la Corte di Cassazione, con sentenza del 24.02.2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa del Cospito avverso quest'ultima ordinanza.

Risulta agli atti dell'Ufficio che il Magistrato di Sorveglianza di Sassari con provvedimento, adottato in via provvisoria il 27.01.2023, ha ritenuto non sussistente il presupposto del differimento, obbligatorio o facoltativo, della pena (non richiesto dal detenuto nè dal suo difensore) e trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per la decisione definitiva (ad oggi non intervenuta).

\*\*\*

---

<sup>4</sup> Alla data del 19.03.2023

Preliminarmente, pur in assenza di alcuna eccezione in merito non sollevata dalle parti, deve ritenersi la competenza di questo Tribunale a pronunciarsi sull'istanza di misura alternativa (detenzione domiciliare c.d. *umanitaria*) ex art. 47 ter, comma 1 ter, o.p. richiesta dalla difesa del detenuto sia al Magistrato di Sorveglianza di Milano che al Tribunale di Sorveglianza di Milano (competenti ex art. 677 c.p.p.), indipendentemente dalla pendenza di eventuali altri procedimenti in relazione a pregressi luoghi di detenzione.

Tanto premesso, il perimetro cognitivo di questo Tribunale attiene, fermo l'accertamento giudiziale sulla legittimità della sottoposizione di Alfredo Cospito al regime speciale dell'art. 41 bis o.p. per l'attualità dei collegamenti con l'associazione criminale FAI (Federazione Anarchia Informale) non sindacabile in questa sede, alla valutazione in ordine all'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter comma 1 ter o.p. ricorrendo i presupposti di cui all'art. 147 c.p. (come richiesto dalla difesa).

In ordine all'accertamento del presupposto della "*condizione di grave infermità fisica*", ex art. 147 c.p., del Cospito per *incompatibilità* delle sue condizioni di salute con il regime carcerario o perché l'espiazione della pena si porrebbe in contrasto con il *senso di umanità*, deve considerarsi che l'attuale condizione di salute dell'istante, certamente gravemente compromessa (pur non integrando, allo stato, una prognosi infausta *quoad vitam* ravvicinata), è conseguenza dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione attraverso il rifiuto, con scelta programmata, volontaria e autonoma, della nutrizione, affiancato alla dichiarazione delle sue motivazioni (contrarietà al regime speciale del 41 bis o.p.) e alla definizione degli obiettivi auspicati (cessazione nei suoi confronti di quel regime speciale).

L'istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, o.p., che ha dato avvio al presente procedimento, si fonda proprio sulla attuale condizione clinica e di salute di Alfredo Cospito che, per la sua gravità, determinerebbe con la protrazione della detenzione carceraria, un contrasto con vari principi costituzionali (tutela della salute, principio rieducativo della pena e altri) e determinerebbe una condizione del condannato contraria al senso di umanità.

Senonché, è costante e granitico l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "*i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta*" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 13.4.2022 n. 17180; Cass. Pen., Sez. I, 15.11.2019 n. 5447; Cass. Pen., sez. I, 18.10.2011 n. 46730).

La Suprema Corte, quindi, ribadisce il principio alla stregua del quale "*la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicinali e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali e obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato e esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa (così Sez. I, n. 26540 del 4/7/2016, dep. 2017, Piras, Rv. 270269)*" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 08.05.2019 – dep. 30.09.2019 n. 39986).

Ebbene, secondo le relazioni sanitarie in atti proprio il rifiuto dell'alimentazione ha determinato l'attuale condizione clinica dell'istante (allo stato ancora reversibile) e sta determinando inesorabilmente il suo peggioramento. Egli persevera infatti nel suo rifiuto di aderire ad un protocollo di rialimentazione dopo il digiuno prolungato (che in ogni caso dovrebbe essere effettuato sotto monitoraggio sanitario) e ciò impedisce di ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 147 c.p. (e a maggior ragione quello di cui all'art. 146 c.p.).

Quanto poi alla incidenza della condizione detentiva attuale sulla dignità della persona e sul regime carcerario più in generale (in considerazione dell'assenza della socialità e delle ore d'aria), deve sottolinearsi che l'attuale ricovero in un reparto ospedaliero (seppur in regime carcerario) è stato disposto proprio per garantire ad Alfredo Cospito il massimo grado di tutela del suo diritto alla salute posto che, solo grazie a tale modalità detentiva (che inevitabilmente incide su

caratteristiche organizzative della ordinaria detenzione) è possibile effettuare il monitoraggio costante (attualmente anche tramite l'osservazione in telemetria) delle sue condizioni di salute e garantire così l'immediato intervento del personale sanitario in caso di insorgenza di complicazioni. D'altro canto lo stesso CTP nella relazione dell'8 marzo 2023 conclude nel senso che sia *"...necessario proseguire con uno stretto monitoraggio clinico ed elettrocardiografico, condizioni che solo in un reparto ospedaliero possono essere garantite..."*.

Quanto poi ai riferimenti contenuti nella memoria difensiva a un supposto regime di *isolamento*, occorre solo sottolineare che a tale istituto non è riconducibile la situazione del detenuto sebbene egli, per quanto già argomentato e conseguente alle attuali modalità di esecuzione della pena, si ribadisce connesse alla necessità del ricovero ospedaliero, non possa fruire dei rapporti con altri detenuti (socialità, passeggi etc...) ma non risulta che egli sia affatto limitato (se non per le restrizioni connesse al regime speciale) nelle relazioni con i familiari attraverso i colloqui visivi, nei colloqui costanti con i difensori, con il medico di fiducia e con il personale sanitario.

Osserva il Collegio che lo stesso Cospito ha reiteratamente ribadito, da ultimo anche nel corso dell'udienza e su sollecitazione del Presidente in ordine all'invito a cessare lo sciopero della fame a tutela delle sue condizioni di salute, che avrebbe desistito solo se fossero stati scarcerati *"quei quattro vecchi malati che ci sono in SAI"* e comunque di non poter vivere nel regime di cui all'art. 41 bis o.p..

La motivazione dello sciopero della fame, rinnovata e gestita in maniera altalenante, con assunzione al bisogno ovvero occasionale degli integratori e comunque di acqua, sale e zucchero, è frutto di un ragionamento preordinato e consapevole.

Infatti, da nessun elemento in atti, neppure da alcuna deduzione difensiva, si trae che la scelta di Alfredo Cospito di intraprendere e, attualmente, proseguire nello sciopero della fame, possa essere ricondotta a tratti disfunzionali di personalità (sui quali sarebbe altrimenti doveroso indagare) e ciò in quanto dalle relazioni sanitarie in atti e anche all'esito del consulto psichiatrico<sup>5</sup> risulta che il Cospito è lucido, collaborante, non emergono alterazioni della percezione né acuzie psichiatriche in atto ed egli appare consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione del regime dietetico. Al contempo egli appare determinato nel rifiuto delle terapie proposte, esprimendo così il suo spazio di autodeterminazione, al fine di provocare gli effetti di cambiamento a livello giudiziario, politico e legislativo sopra riportati e dallo stesso auspicati.

Il Collegio non può quindi, in adesione agli orientamenti della Corte Suprema sopra ricordati e alla stessa giurisprudenza di questo Tribunale, che respingere l'istanza. La strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa, al pari della motivazione che ha indotto la forma di protesta e che non rilieva in alcun modo in questa sede, preposta alla valutazione della compatibilità dello stato detentivo con la condizione sanitaria.

Quest'ultima non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del Cospito, che certamente precarie e a grave rischio - soprattutto di complicanze cardiologiche, neurologiche e metaboliche - sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta sulla quale permane *"un discreto compenso cardio-circolatorio"* e - attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova - il più attento monitoraggio clinico concepibile.

Quanto infine alla richiesta formulata in sede di conclusioni di disporre, in via permanente, la collocazione del detenuto nell'attuale reparto di Medicina Protetta, la stessa non può essere accolta, trattandosi di materia di competenza del Magistrato di Sorveglianza, secondo la previsione di cui all'art. 11, comma 4, o.p..

**P.Q.M.**

<sup>5</sup> V. relazione del 15.03.2023 agli atti dell'Ufficio.

Visti gli artt. 146, 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p., 11 e 47 *ter* c. 1 *ter* L. 26 luglio 1975, n.354;

**RIGETTA**

Per quanto di competenza e in relazione al titolo definitivo l'istanza di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare e quella di collocazione permanente nel Reparto di Medicina Protetta dell'Ospedale San Paolo di Milano.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Milano, li 24 marzo 2023

Il Magistrato di Sorveglianza rel

*Ornella Anedda*



Il Presidente  
*Giovanna Di Rosa*



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA MILANO**

Depositato in Cancelleria il ..... *27-03-2023*

Il Funzionario Giudiziario  
(Dr. Pasquale GREGORIO)



TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO  
Copia Conforme all'Originale

Li ..... *27-03-2023*

Funzionario Giudiziario  
dr. Pasquale GREGORIO

